

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/267 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2020

**che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l'anno 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 (SAL/3BCD-F) è stato assegnato alla Polonia per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) A seguito degli scambi di contingenti tra la Polonia e la Lettonia conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e del ricorso alla flessibilità interannuale da parte della Polonia conformemente all'articolo 15, paragrafo 9, di tale regolamento, il contingente di pesca relativo al salmone assegnato alla Polonia per il 2017 è stato aumentato dagli iniziali 6 030 a 13 693 esemplari di salmone.
- (3) Nel corso delle missioni di ispezione effettuate in Polonia nel 2018 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha rilevato, nelle dichiarazioni di cattura, dati errati e incompleti che evidenziavano un superamento, pari a 2 246 esemplari, del contingente polacco di salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 relativo al 2017. Le incongruenze nel comunicare la composizione delle catture e il livello del superamento sono stati confermati da diverse missioni di audit e di verifica effettuate in Polonia nel 2018 e nel 2019 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le relazioni di audit sono state debitamente comunicate e discusse con la Polonia.
- (4) Secondo la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, con lettera dell'11 ottobre 2019, ha avviato una consultazione con la Polonia sui quantitativi pescati in eccesso e sulle detrazioni da applicare. Le autorità polacche hanno accusato ricevuta di tale lettera l'11 ottobre 2019.
- (5) Con lettera del 31 ottobre 2019, la Polonia ha riconosciuto di aver superato di 2 246 esemplari il proprio contingente di salmone nel 2017 e ha proposto di detrarre il quantitativo corrispondente dal proprio contingente relativo al 2019. A seguito di scambi di contingenti, il contingente di salmone atlantico della Polonia nel 2019 risulta sufficiente ai fini dell'applicazione di tale detrazione, in aggiunta alla detrazione già operata a causa del superamento del contingente nel 2018 <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2095 della Commissione, del 29 novembre 2019, che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l'anno 2018 (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 105).

- (6) Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica un fattore moltiplicatore di 1,00 quando, come in questo caso, il livello del superamento rispetto agli sbarchi consentiti è stato pari o inferiore a 100 tonnellate.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico (*Salmo Salar*) nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 assegnato alla Polonia per l'anno 2019 a norma del regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio <sup>(5)</sup> è ridotto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2020

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

## ALLEGATO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2017 (in numero di esemplari)	Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in numero di esemplari) <sup>(1)</sup>	Totale catture 2017 (quantitativo in numero di esemplari)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in numero di esemplari)	Fattore moltiplicatore <sup>(2)</sup>	Fattore moltiplicatore addizionale <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in numero di esemplari)
PL	SAL	3BCD-F	Salmone atlantico	Acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 31	6 030	13 693	15 939	116,40 %	2 246	1,00	/	2 246

<sup>(1)</sup> Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti sulle possibilità di pesca pertinenti, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

<sup>(2)</sup> Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento \* 1,00.

<sup>(3)</sup> Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

<sup>(4)</sup> La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.